

# **REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI STUDIO E DELLE VISITE DI STUDIO**

## **ART. 1**

### **Principi generali**

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione dei viaggi di studio e delle visite di studio, i criteri di partecipazione degli studenti e la ripartizione degli oneri finanziari relativi agli stessi.

Per viaggio di studio si intende il trasferimento per due o più giorni diretto allo svolgimento di attività didattiche ed integrative necessarie al raggiungimento dei livelli di istruzione universitaria congrui al titolo di studio da conseguire.

Per visita di studio si intende il trasferimento per un solo giorno diretto all'integrazione delle attività didattiche e scientifiche proprie di ciascun corso di laurea.

I viaggi e le visite possono essere monodisciplinari e pluridisciplinari, a seconda che afferiscano ad una a più materie di insegnamento.

## **ART. 2**

### **Programmazione**

Ciascun Consiglio di Facoltà, all'inizio dell'anno accademico, sulla base delle proposte pervenute dai docenti interessati, delibera un programma didattico annuale dei viaggi di studio e delle visite di studio da effettuarsi nel corso dell'anno stesso.

Tale programma deve essere trasmesso alla Direzione Amministrativa dell'Ateneo entro il 10 dicembre dell'anno in corso per essere vagliato dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 3**

### **Partecipazione degli studenti**

Possono partecipare ai viaggi di studio e alle visite di studio tutti gli studenti del Corso di laurea interessato in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

## **ART. 4**

### **Domande**

Le domande per la partecipazione ai viaggi ed alle visite di studio devono essere indirizzate al Preside della Facoltà interessata e devono contenere un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 co. 2 del presente regolamento.

Il numero massimo degli studenti ammessi a partecipare è determinato in sede di approvazione del programma da parte del Consiglio di Facoltà.

Qualora pervengano richieste di partecipazione ai viaggi ed alle visite in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, il Consiglio di Facoltà seleziona gli studenti in base al criterio meritocratico in ragione della media delle votazioni riportate agli esami di profitto ed al numero degli esami superati.

## **ART. 5**

### **Oneri finanziari**

Il costo dei viaggi di studio è posto a carico degli studenti per il 25% dell'onere individuale complessivo, la restante parte del 75% è posta a carico dell'Amministrazione universitaria. Il costo delle visite di studio è posto a totale carico dell'Amministrazione universitaria.

Sono esonerati dal pagamento della quota di partecipazione gli studenti che hanno ottenuto l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico in corso.

## **ART. 6**

### **Partecipazione dei docenti**

Gli studenti sono accompagnati da docenti delle materie interessate ai viaggi ed alle visite. Nel caso di viaggi o visite monodisciplinari, partecipa un docente per ogni 12 studenti.

Nel caso di viaggi o visite pluridisciplinari, partecipa un docente ogni 8 studenti.

È assicurato comunque la presenza minima di un docente per ogni disciplina interessata.

## **ART. 7**

### **Norma transitoria**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, può aumentare la quota di co-partecipazione dell'Università nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

*Il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 171 del 13 febbraio 2002*

*Modificato con D.R. n.39 del 10 gennaio 2007*